

Scrit. 10.08.13
Caus. 7.08.13
Rep. 11.08.13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IX SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 122 dell'anno 2010 vertente

tra

Biemme S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla via Franco Michellini Tocci n. 50, presso lo studio degli Avv.ti Carlo Visconti e Marco Visconti che la rappresentano e difendono unitamente all'Avv. Luca Bertozzi in forza di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo

opponente

Transport & Trucks s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla via di Villa Emiliani n. 48, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Montanari che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

opposta

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

conclusioni: all'udienza del 10 aprile 2013 le parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza

FATTO E DIRITTO

Biemme SpA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21332/09 emesso in data 17/09/2009 (depositato il 3/11/2009),

gk

con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 14.509,89, oltre interessi, in favore della Transport & Trucks srl quale cessionaria del credito maturato dalla Traini & Torresi Group SpA per una serie di servizi di trasporto eseguiti da quest'ultima nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2006 e nel mese di marzo 2007 su incarico e per conto della Biemme SpA. L'opponente, chiedendo la revoca dell'ingiunzione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dalla ricorrente-opposta essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 2951 c.c.

Si è costituita in giudizio la società Transport & Trucks srl, la quale ha contestato l'unico motivo di opposizione sostenendo che il rapporto contrattuale intercorso tra la Traini & Torresi Group SpA e la Biemme SpA doveva essere correttamente qualificato come appalto di servizi di trasporto e che, pertanto, ad esso non era applicabile la prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c., bensì la prescrizione ordinaria decennale.

Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e disattese le richieste istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 10/04/2013, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

L'opposizione è fondata.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Giudice "il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 cod. civ., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione" (cfr. Cass. 30/11/2010 n. 24265; cfr. anche Cass. 13/9/1997 n. 9128).

Pertanto, qualunque sia la qualificazione giuridica che si voglia attribuire al rapporto contrattuale posto a fondamento

della richiesta di ingiunzione (contratto di trasporto o appalto di servizi di trasporto), trova comunque applicazione la disciplina prevista dall'art. 2951 c.c. relativa alla prescrizione in materia di trasporto.

Essendo pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che tra l'ultima fattura emessa dalla Traini & Torresi Group SpA e la prima lettera di messa in mora inviata da quest'ultima alla Biemme SpA è decorso più di un anno, non vi è dubbio che si era già consumato il termine breve di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2951 c.c.

L'opposizione va, quindi, accolta con conseguente revoca del decreto opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 21332/09 emesso in data 17/09/2009 (depositato il 3/11/2009) proposta dalla Biemme SpA nei confronti della Transport & Trucks srl, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
- condanna la società opposta a rifondere alla società opponente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.193,00 di cui € 93,00 per esborsi ed il resto per competenze professionali oltre accessori come per legge.

Roma, 31/07/2013

Il Giudice
dott. Giuseppe Russo

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Rotolla Tiziana

